

# **BVGer D-2803/2017 vom 3. Oktober 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-2803\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2803_2017)

FR: TAF D-2803/2017 du 3 octobre 2018

IT: TAF D-2803/2017 del 3 ottobre 2018

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di esecuzione dell'allontanamento, pure l'inadeguatezza (art. 112 cpv. 1 LStr che rinvia all'art. 49 PA; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

### **E. 3.1**

Nella sua decisione, l'autorità di prime cure ha in primo luogo ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato in merito al suo allegato Paese d'origine, ovvero l'Etiopia, sarebbero contrarie alla realtà, prive di dettagli e non sufficientemente sostanziate. Invero, a parte non aver consegnato alcun documento d'identità atto a corroborare la dichiarata cittadinanza, egli avrebbe erroneamente catalogato M. \_\_\_\_\_ come regione dell'L. \_\_\_\_\_; non avrebbe descritto correttamente né la (...) della regione N. \_\_\_\_\_, né corrisponderebbero alla realtà i vari cicli scolastici dichiarati dall'insorgente, come neppure il (...) della banconota di (...) utilizzata in Etiopia e la data della (...). Inoltre il richiedente non avrebbe

fornito alcuna descrizione della città nella quale avrebbe vissuto gli ultimi (...) anni di vita, né conoscerebbe il partito politico al potere nel suo paese, oltre a non descrivere adeguatamente come sarebbe suddivisa amministrativamente l'Etiopia, citando invero soltanto (...) delle (...) regioni dell'L. \_\_\_\_\_. Alla luce di tali elementi, nella decisione avversata, la SEM è giunta alla conclusione che l'allegata provenienza dall'Etiopia da parte del ricorrente sia inverosimile e che egli avrebbe pertanto mancato al suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti concernenti la sua cittadinanza (art. 8 cpv. 1 lett. a LAsi). Nel proseguo, l'autorità di prime cure ritiene che i motivi d'asilo adottati dall'insorgente siano pure inverosimili, in quanto riferiti ad avvenimenti accaduti in Etiopia. Tuttavia, anche se venissero considerati a sé, i motivi d'asilo sarebbero da ritenere privi di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, in quanto contraddittori e spesso insufficientemente dettagliati. Egli avrebbe difatti dichiarato soltanto durante la seconda audizione federale di essere stato incarcerato per un periodo complessivo di (...) mesi, senza fornire alcuna spiegazione plausibile in merito. Inoltre, durante l'audizione sulle generalità, avrebbe narrato di eventi legati all'organizzazione E. \_\_\_\_\_, quando invece inspiegabilmente nell'audizione successiva avrebbe invece parlato dell' "(...)", e non sarebbe comunque in grado di riportare il significato integrale di tale sigla. In molti punti del suo racconto egli, malgrado fosse stato sollecitato in tal senso, non avrebbe fornito delle risposte sufficientemente dettagliate e sostanziate, segnatamente riguardo alla descrizione del carcere nel quale sarebbe stato detenuto. Infine, dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, avendo l'interessato mancato al suo obbligo di collaborare, per l'autorità inferiore non sarebbe possibile vagliare eventuali ostacoli all'allontanamento, esecuzione dell'allontanamento che pertanto risulta ammissibile, esigibile e possibile.

### **E. 3.2**

Nel ricorso, l'insorgente ha contestato le conclusioni esposte dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto dei fatti determinanti e di un'interpretazione erronea del diritto applicabile.

#### **E. 3.2.1**

Egli ritiene dapprima che le sue dichiarazioni in merito alla sua cittadinanza etiope sarebbero convergenti. Avrebbe invero sempre indicato di provenire dall'Etiopia somala già al momento della sua domanda d'asilo e verosimilmente, l'autorità di prime cure non avrebbe tradotto in modo corretto la dicitura "Soomali itoobiya", presente nel documento dei dati personali (cfr. atto A1), omettendo di fatto "itoobiya" che significherebbe "Etiopia", lacuna che potrebbe aver condizionato anche la successiva trattazione della sua domanda d'asilo da parte della SEM. Inoltre la sua appartenenza etnica, culturale e sociale come pure i suoi motivi d'asilo sarebbero riconducibili ad un'origine somala ma proveniente dall'L. \_\_\_\_\_. La sua cittadinanza sarebbe quindi quella etiope. Il ricorrente non vede difatti perché avrebbe dovuto occultare la sua provenienza dalla Somalia, se avesse avuto tale cittadinanza.

#### **E. 3.2.2**

L'insorgente passa poi in rivista alcune delle contraddizioni ritenute nella decisione impugnata relative alle sue allegazioni. In primo luogo, circa la carente descrizione della città di D. \_\_\_\_\_, non sarebbe a mente del rappresentante legale possibile comprendere se egli abbia effettivamente un vissuto diverso da quanto dichiarato, oppure se ciò sia da ricondurre a delle difficoltà del richiedente nell'individuare ed estrapolare le informazioni

necessarie. Inoltre, D.\_\_\_\_\_ non avrebbe praticamente alcun luogo di attrazione degno di nota per un turista. Egli avrebbe comunque riportato correttamente sia il tipo di mezzi di trasporto presente in città che le strade principali che attraversano la stessa. In secondo luogo, per quanto concerne il partito politico al potere come pure le suddivisioni amministrative in Etiopia, effettivamente l'insorgente non avrebbe risposto correttamente, ma ciò potrebbe essere riconducibile ad una formazione scolastica differente presente nella regione dell'L.\_\_\_\_\_, rispetto al resto dell'Etiopia. Per quanto poi concerne i colori della (...) etiope e la loro collocazione, seppure risulti veritiero che egli abbia menzionato erroneamente il colore (...) invece del (...), le altre indicazioni fornite in merito sarebbero conformi alla realtà. Proseguendo nell'analisi, circa la supposta indicazione scorretta della data della (...), egli asserisce che, probabilmente, durante l'audizione sui motivi d'asilo ci sarebbe stato un malinteso, in quanto avrebbe indicato correttamente il giorno ed il mese di tale (...) con il "(...)" che corrisponderebbe al (...) del calendario gregoriano. In merito alle sue indicazioni circa il sistema scolastico nella regione dell'L.\_\_\_\_\_ come pure del (...) della banconota di (...), conferma quanto dichiarato durante l'audizione sui motivi. Su tali presupposti, la sua provenienza dall'L.\_\_\_\_\_ sarebbe pertanto plausibile.

### **E. 3.2.3**

Circa i suoi motivi d'asilo, l'insorgente asserisce che, malgrado le sue affermazioni conterrebbero degli elementi di incongruenza, segnatamente riguardo alla sigla "E.\_\_\_\_\_" o "(...)", come pure una descrizione poco dettagliata circa il posto dove sarebbe stato detenuto, una valutazione d'insieme dovrebbe condurre a ritenere necessari ulteriori chiarimenti.

### **E. 3.2.4**

In conclusione l'insorgente postula che gli atti debbano essere restituiti all'autorità di prime cure per un nuovo esame in merito alla sua provenienza ed alla sua cittadinanza. In relazione all'esecuzione dell'allontanamento, ritenuta la verosimiglianza della sua provenienza dalla regione dell'L.\_\_\_\_\_, l'esistenza di eventuali ostacoli dovrebbe pure essere esaminata. Secondo il medesimo, a quest'ultimo esito si giungerebbe anche lo si ritenesse originario della Somalia in quanto, vista la situazione di violenza generalizzata presente nel citato Paese, gli dovrebbe essere concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.

### **E. 4.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

### **E. 4.2**

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi).

### **E. 5.1**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 5.2.1**

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

### **E. 5.2.2**

Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA). Queste, in materia d'asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi). In tale ambito, se il richiedente l'asilo deve stabilire la sua identità, la prova della nazionalità, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i

criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del Tribunale D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5). Sempre in tale contesto, soltanto pochi richiedenti asilo vittime di tratta di esseri umani, renderanno attente le autorità rispetto alla loro reale situazione e, contrariamente all'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti ex art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi, spesso gli interessati dalla tratta di esseri umani renderanno delle dichiarazioni false o contraddittorie (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.3.1 con referenza citata; cfr. anche Nula Frei, *Menschenhandelsoffer im Asylverfahren in: Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration 2014/2015*, pag. 36-37).

### **E. 5.3**

Nel caso di specie, prima di esaminare la fondatezza della decisione impugnata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente a fondamento della sua domanda d'asilo - circostanze che lo avrebbero determinato ad espatriare dal suo Paese d'origine - risulta a titolo preliminare opportuno stabilire se il precitato abbia reso verosimile la sua provenienza dall'Etiopia, ai sensi dell'art. 7 LAsi, o, in caso contrario, se egli abbia violato il suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti ex art. 8 cpv. 1 lett. a LAsi, come ritenuto nella decisione impugnata dall'autorità di prime cure.

#### **E. 5.3.1**

Il Tribunale ritiene di dover dissentire dalla conclusione a cui è giunta la SEM, che ha ravvisato una violazione dell'obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi da parte dell'insorgente, il quale non avrebbe allegato in modo verosimile la sua provenienza. Invero, malgrado l'interessato non abbia presentato alcun documento d'identità e vi siano delle incoerenze in merito alla sua data di nascita (cfr. atto A1; verbale 1, pag. 2 seg.), risulta plausibile che egli provenga dalla regione dichiarata, per la presenza di diversi elementi convincenti.

##### **E. 5.3.1.1**

Riguardo il luogo di origine, il Tribunale rimarca dapprima che l'insorgente si è sempre dimostrato lineare nelle sue dichiarazioni, indicando sia nella sua domanda d'asilo (cfr. atto A1, al punto 7: "nazionalità") che nel foglio dei dati personali del rapporto del (...) (cfr. atto A6, alla dicitura: "nazionalità") di essere di nazionalità "Soomaali itoobiya", con luogo di nascita a "C. \_\_\_\_\_" (cfr. atti A1 e A6; verbale 1, p.to 1.07 e D169 segg., pag. 16). Tali elementi, come sollevato rettamente nel ricorso dal rappresentante del ricorrente, sembrano effettivamente essere stati tradotti in modo scorretto dall'autorità di prime cure, con la nazionalità e la provenienza dell'interessato dalla Somalia (cfr. atti A2 e A6), invece che con una sua provenienza dalla regione (...) dell'Etiopia, come dichiarato dallo stesso (cfr. atti A1 e A6). Tuttavia, l'autorità inferiore, pare non aver preso in considerazione tali evenienze nel proseguo della procedura, ponendo ad esempio maggiori quesiti all'insorgente già nel corso dell'audizione sulle generalità. Ciò avrebbe potuto chiarire, l'eventuale precedente errore di traduzione e la provenienza effettiva dell'insorgente. A maggior ragione, risultavano opportuni degli approfondimenti ulteriori all'inizio della procedura, tenuto conto che, anche durante le audizioni sulle generalità e sui motivi d'asilo, l'interessato ha specificato di essere di cittadinanza etiopica e di etnia somala (cfr. verbale 1,

p.to 1.08 segg., pag. 3), di provenire dall'L.\_\_\_\_\_, e di avere vissuto sia a C.\_\_\_\_\_, capoluogo di M.\_\_\_\_\_, che a D.\_\_\_\_\_, capitale della (...) regione di L.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5 seg.). Invero, tali dichiarazioni dell'insorgente, risultano tutte convergere con una possibile provenienza del ricorrente dalla regione (...) dell'Etiopia, chiamata "N.\_\_\_\_\_", nel territorio dell'L.\_\_\_\_\_ (cfr. [https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth\\_glp\\_m\\_\[...\]\\_a11\\_\[...\].pdf](https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth_glp_m_[...]_a11_[...].pdf) , consultato il 06.09.2018).

### **E. 5.3.1.2**

Proseguendo nell'analisi, sebbene, come sostenuto rettammente nella decisione impugnata dall'autorità di prime cure, alcune dichiarazioni del ricorrente concernenti delle nozioni politico-amministrative, risultino scorrette o parzialmente scorrette ([...] dei colori della [...] della regione N.\_\_\_\_\_, D105 segg., pag. 11 seg.; i cicli scolastici in Etiopia, D96 segg., pag. 11), come pure alcune conoscenze geografiche e politico-amministrative siano totalmente o parzialmente carenti o prive di dettagli consistenti (segnatamente: la descrizione della città di D.\_\_\_\_\_, cfr. verbale 2, D56 segg., pag. 6 seg. e D90 segg., pag. 10 seg.; le altre (...) regioni appartenenti alla regione N.\_\_\_\_\_, cfr. verbale 2, D51 seg., pag. 6; il partito politico al governo in Etiopia, D72, pag. 7), le stesse non conducono tuttavia il Tribunale a modificare la sua conclusione in merito alla plausibilità della provenienza dell'interessato dall'Etiopia. La credibilità degli asserti dell'insorgente riguardo alla sua provenienza dall'Etiopia, viene invero confermata da ulteriori dichiarazioni dello stesso. In primo luogo egli dispone di alcune nozioni geografiche della regione N.\_\_\_\_\_, avendo citato correttamente sia che la stessa ha (...) regioni, che il nome di (...) di queste regioni (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 segg.; cfr. in merito anche: [https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth\\_glp\\_m\\_\[...\]\\_a11\\_\[...\].pdf](https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth_glp_m_[...]_a11_[...].pdf) , consultato il 06.09.2018), i trasporti pubblici ed (...) che attraversa D.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 6 seg.), (...) della regione N.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, D55, pag. 6; [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/21\\_adm\\_eth\\_\[...\]\\_a0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/21_adm_eth_[...]_a0.pdf) , consultato il 18.09.2018). In aggiunta, l'interessato ha dichiarato che egli, prima del suo espatrio, si sarebbe rifugiato nei pressi di D.\_\_\_\_\_, in un villaggio denominato O.\_\_\_\_\_. Il nome della località e la posizione vicina alla (...) D.\_\_\_\_\_ risultano corrispondere con le informazioni a disposizione del Tribunale (cfr. [https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth\\_glp\\_m\\_\[...\]\\_a11\\_\[...\].pdf](https://logcluster.org/sites/default/files/maps/eth_glp_m_[...]_a11_[...].pdf) , consultato il 06.09.2018). Altresì dicasi riguardo ad alcune conoscenze del ricorrente riguardo la politica e l'economia dell'Etiopia. Invero, egli, malgrado non abbia saputo rispondere al quesito di quale partito sia al potere in Etiopia (cfr. verbale 2, D72-73, pag. 7), ciò che viene rimarcato dalla SEM nella decisione avversata, ha però indicato correttamente che il governo presente nel precitato paese è di tipo (...) (cfr. verbale 2, D73, pag. 7; cfr. BBC News, Ethiopia country profile, 10 luglio 2018, < <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13349398> >, consultato il 18.09.2018; Federal Foreign Office Germany: Country Profile, aprile 2018, < <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aethiopiennode/aethiopien/209502> >, consultato il 18.09.2018). Ha inoltre saputo riferire correttamente riguardo la valuta usata in Etiopia ([...]; cfr. verbale 2, D99, pag. 11; cfr. BBC News, ibidem), come pure ha dato una descrizione esatta di alcune monete utilizzate in tale Paese (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 11).

### **E. 5.3.1.3**

Circa l'indicazione dell'insorgente del giorno in cui si (...) la (...) nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 7 seg.), la SEM rimarca nella decisione avversata, che si tratterebbe di un'informazione errata fornita dallo stesso. Anche in merito, come sostenuto pure dall'interessato nel suo memoriale ricorsuale, il Tribunale non esclude che possa esserci stata un'errata traduzione della data dichiarata nel corso dell'audizione dal medesimo. Invero, risulta credibile, come allega il rappresentante legale del ricorrente, che quest'ultimo, durante l'audizione sui motivi d'asilo, abbia espresso la data della (...) secondo il calendario etiope (che effettivamente corrisponde al (...) del calendario gregoriano; cfr. per la conversione: <https://www.funaba.org/cc>; consultato il 19 settembre 2018) e non quello gregoriano. Per appurare tale punto in questione, sarebbe stato sufficiente che l'auditore chiedesse all'interessato in quale calendario si fosse espresso per la sua risposta al quesito. Tale informazione, sarebbe inoltre stata necessaria, anche per comprendere se la data successiva del (...) (espressa al quesito D77, pag. 8, del verbale d'audizione sui motivi), sia stata convertita o meno, durante la traduzione all'interessato, nel calendario etiope o altro calendario, e quindi se lo stesso abbia potuto effettivamente comprendere correttamente tale data.

#### **E. 5.3.1.4**

Alla luce delle evenienze succitate riguardo alle sue conoscenze della regione N.\_\_\_\_\_, la conclusione della SEM circa l'inverosimiglianza della sua provenienza dal precitato Paese, non risulta convincente, in quanto le indicazioni fornite dall'interessato circa la località dalla quale egli ha sempre indicato provenire non paiono essere così inattendibili, da non dover richiedere un'istruzione complementare su tale punto.

#### **E. 5.3.2**

Ciò risulta necessario in quanto, anche circa la reale cittadinanza del ricorrente permangono dei dubbi fondati, che non vengono dissipati dalle insorgenze di causa. Invero, sebbene il ricorrente abbia affermato, anche nel suo memoriale ricorsuale, di essere di nazionalità etiope (cfr. verbale 1, p.to 1.09 e 1.11, pag. 3; ricorso, pag. 5), a differenza di quanto sostenuto dal rappresentante legale dell'insorgente, vi sono degli elementi divergenti che, sebbene non possa essere esclusa una sua provenienza dalla regione N.\_\_\_\_\_ dell'Etiopia (cfr. supra consid. 5.3 segg.), potrebbero rendere verosimile una cittadinanza somala o apolide dell'interessato. Egli ha difatti indicato, nello scritto del 9 febbraio 2016, che sarebbe nato in Etiopia, da genitori immigrati dalla H.\_\_\_\_\_ (cfr. atto A13). Oltracciò, malgrado abbia sempre affermato durante le audizioni federali di provenire dall'Etiopia e di essere nato lì, egli sarebbe di etnia somala (cfr. verbale 1, p.to 1.07 seg., pag. 3; verbale 2, D24, pag. 4; D69 seg., pag. 7; D187 segg., pag. 18), ed ha pure riferito, al preciso quesito di quale statuto avesse in quest'ultimo Paese, di non avere mai ottenuto alcun documento d'identità e che la sua data di nascita non sarebbe mai stata registrata (cfr. verbale 2, D176 segg., pag. 17). Il Tribunale rileva inoltre che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. ricorso, pag. 5), secondo la legislazione etiope, la cittadinanza etiope è in regola generale acquisita in modo automatico soltanto se l'interessato discende da uno o da entrambi i genitori con nazionalità etiope o se è stato abbandonato in Etiopia da genitori sconosciuti (cfr. art. 3 dell' "Ethiopian Nationality Proclamation" No. 378/2003 del 23 dicembre 2003, consultabile nel sito: <http://www.refworld.org/docid/409100414.html> , consultato il 19.09.2018, a cui rimanda l'art. 33 della Costituzione etiope, cfr. <<http://www.ethiopia.gov.et/democratic-rights>>, consultato il 19.09.2018; cfr. in tal senso anche: Open Society Foundations (OSF),

Citizenship Law in Africa: A Comparative Study, gennaio 2016, pag. 43 segg., < <http://www.refworld.org/country,LEGAL,,,ETH,,56a77ffe4,0.html> >, consultato il 19 settembre 2018; Country of Origin Research and Information (CORI), CORI Country Report: Ethiopia, gennaio 2010, < <http://www.refworld.org/docid/4b9e03f92.html> >, pag. 77 segg., consultato il 19.09.2018). Per il resto, le persone emigrate in Etiopia nel 1952 o successivamente, devono richiedere la naturalizzazione come gli altri stranieri, alle condizioni poste dagli art. 4 - 12 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003, in particolare devono avere raggiunto la maggiore età, devono avere vissuto almeno cinque anni in Etiopia precedentemente la sottomissione della richiesta e devono avere dei mezzi finanziari sufficienti per il loro mantenimento e quello della loro famiglia (cfr. art. 5 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003; cfr. anche in merito: OSF, ibidem, pag. 61-62 e 80 segg.; United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Ethiopia, 3 marzo 2017, <<http://www.refworld.org/docid/58ec8a3ca.html>>, consultato il 19.09.2018; Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia: Information on the citizenship status of a child born in Ethiopia in 1994 of Somali nationals, 1° giugno 1994, <http://www.refworld.org/docid/3ae6ac7d57.html> , consultato il 19.09.2018). D'altro canto, secondo la legislazione somala, una persona che è nata nel territorio somalo o fuori dallo stesso e di cui tutti e due i genitori o il padre sono di origine somala, saranno cittadini somali per legge (cfr. art. 2 e 3 Law No. 28 of 22 December 1962 - Somali Citizenship, del 22 gennaio 1963, consultabile in: <<http://www.refworld.org/docid/3ae6b50630.html>>, consultato il 19.09.2018; OSF, ibidem, pag. 53 segg.; UK Home Office, Country Policy and Information Note Ethiopia: Background information, including actors of protection and internal relocation, ottobre 2017). Tuttavia, secondo alcune fonti discordanti, una persona che è nata nel territorio dell'L.\_\_\_\_\_ non può ottenere la cittadinanza somala, rispettivamente la potrebbe teoricamente richiedere ma vi sono delle difficoltà pratiche per l'ottenimento fattuale della stessa. Questo in quanto, il P.\_\_\_\_\_, non avrebbe ancora previsto un ufficio dove si possa ottenere la cittadinanza somala e, prima che sia stabilito tale ufficio, sarebbe molto difficile procurarsela. Ciò che sarebbe possibile, è invece la richiesta di un passaporto somalo. Anche in tale evenienza, l'interessato dovrebbe però recarsi personalmente all'ufficio dell'immigrazione con sede a Q.\_\_\_\_\_ (cfr. National Legislative Bodies / National Authorities, Somalia : Whether persons born in [...], [http://www.refworld.org/docid/\[...\].html](http://www.refworld.org/docid/[...].html) , consultato il 19 settembre 2018). Entrambi i sistemi legislativi, sia quello etiope che quello somalo, non prevedrebbero inoltre delle disposizioni specifiche per l'acquisizione della nazionalità da parte di persone apolidi o con genitori apolidi (cfr. in merito: OSF, ibidem, pag. 49 segg.).

### **E. 5.3.3**

Anche alla luce degli elementi dappresso menzionati, il Tribunale ritiene che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto porre dei quesiti supplementari al richiedente, per lo meno durante l'audizione sui motivi d'asilo, per appurare meglio l'effettiva nazionalità dell'insorgente, ad esempio chiedendogli da dove provenissero i suoi genitori, se gli stessi avessero dei documenti d'identità e quale nazionalità avessero, in quanto il ricorrente avrebbe sempre riferito di essere di etnia somala e di essere nato e cresciuto nella regione N.\_\_\_\_\_ in Etiopia. Ciò risultava maggiormente necessario dopo lo scritto del 9 febbraio 2016 del rappresentante dell'insorgente, nel quale egli ha indicato che i genitori del ricorrente sarebbero emigrati dalla H.\_\_\_\_\_ (cfr. atto A13).

#### **E. 5.4**

Visto tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che non può essere identificabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare (art. 13 PA e art. 8 LAsi), né una dissimulazione della sua vera origine, in quanto dagli atti all'inserto, non si può concludere, senza alcun ragionevole dubbio e senza effettuare ulteriori accertamenti, che si impongono in merito, che l'insorgente provenga da un altro Paese rispetto all'Etiopia, come pure che il medesimo abbia un'altra nazionalità di quella etiope allegata.

#### **E. 6.1**

A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, indipendentemente dalla nazionalità del ricorrente, le dichiarazioni rese dal medesimo circa i suoi motivi d'asilo durante le audizioni federali, sebbene nelle stesse siano presenti delle incongruenze e spesso non siano sufficientemente dettagliate, come rettamente concluso dall'autorità di prime cure nella decisione avversata alla quale si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 4 della decisione impugnata), non può essere escluso a priori e senza ulteriori accertamenti, che lo stesso non sia stato vittima di tratta di esseri umani. Ciò potrebbe eventualmente inficiare le allegazioni rese dallo stesso nel corso di procedura. Segnatamente, l'insorgente nel rapporto (...) del 12 marzo 2018, ha narrato in modo molto dettagliato e circostanziato il viaggio intrapreso dall'Etiopia, descrivendo in modo preciso sia le modalità di viaggio, che il comportamento degli accompagnatori, come pure le località dalle quali sarebbe passato e dove avrebbe stazionato, nonché le circostanze del reclutamento ed il tipo di lavoro che avrebbe dovuto eseguire per estinguere il debito per pagare il suo viaggio. Tale racconto presenta delle circostanze plausibili. A ciò si aggiunge che al ricorrente è stata diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress (ICD10, F43.1), con in particolare immagini intrusive e flash-back su base traumatica (cfr. rapporto medico del (...) di J. \_\_\_\_\_ del 7 marzo 2018), elementi che possono rendere maggiormente credibile il suo trascorso legato ad una presunta tratta di esseri umani. Tuttavia, dagli atti all'inserto, non risulta possibile attualmente per il Tribunale verificare la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente in merito, senza un'istruzione complementare anche relativa a tale punto in questione.

#### **E. 6.2**

A quest'ultima conclusione si giunge anche se l'autorità di prime cure si è espressa, nelle osservazioni del 25 aprile 2018, circa le dichiarazioni dell'insorgente relative alla tematica della tratta di esseri umani. In queste ultime la SEM vi ha difatti preso posizione in modo generico ed esprimendo pure delle considerazioni non condivisibili dal Tribunale.

##### **E. 6.2.1**

L'autorità di prime cure ha invero dapprima sostenuto che in Svizzera non si prenderebbero delle misure appropriate in presenza di elementi legati alla tratta di esseri umani che soltanto nel caso in cui gli stessi si siano realizzati in Svizzera o eventualmente in un Paese legato dal Regolamento Dublino III. Quest'ultimo asserto non risulta però corrispondere con le disposizioni legali di diritto internazionale pubblico e con la giurisprudenza del Tribunale tutt'ora in vigore. In particolare nella DTAF 2016/27, il Tribunale ha esposto gli obblighi che si impongono alla Svizzera in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga. Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone,

in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d'Europa (RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione). Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Gli organi statali devono compiere d'ufficio e senza attendere, le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta di esseri umani. Inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione. Allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di tratta, a quest'ultima dovranno essere garantite delle misure minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni, quando sussistano ragionevoli motivi per credere che la persona in questione sia una vittima di tratta di esseri umani (cfr. art. 13 Convenzione). Altresì le autorità implicate devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione). Quest'ultimo obbligo risulta self-executing. Quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Tali obblighi si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenza del Tribunale E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).

### **E. 6.2.2**

Non di meno, quanto sostenuto in seguito dalla SEM nelle sue osservazioni del 25 aprile 2018, ovvero il fatto che il ricorrente abbia reso nel rapporto (...) delle allegazioni in parte divergenti circa la partenza dal suo allegato Paese d'origine rispetto a quanto invece dichiarato in sede di audizione federale, non è atto a modificare la conclusione del Tribunale di possibile credibilità delle allegazioni del ricorrente di essere stato vittima di tratta di esseri umani. Si ricorda invero che, come già sopra rilevato, le dichiarazioni sui motivi d'asilo rese da un richiedente l'asilo in presenza di elementi concreti di tratta di esseri umani, possono risultare contraddittorie o addirittura false (cfr. consid. 5.2.2).

### **E. 6.3**

Gli asserti dell'autorità inferiore, relativi all'allegata tratta di esseri umani di cui l'insorgente sarebbe stato vittima, non risultano pertanto convincenti ed atti ad inficiare le dichiarazioni rese dall'interessato in corso di procedura ricorsuale, che non risultano a tal punto inverosimili da rendere inopportuna un'istruzione complementare anche in merito a tale punto in questione.

### **E. 7**

In sunto, ed alla luce delle suesposte considerazioni, dagli atti all'inserto non risulta possibile per il Tribunale verificare se l'insorgente abbia reso verosimile o meno la sua provenienza e la sua cittadinanza etiope come pure se siano verosimili le sue allegazioni legate alla tratta di esseri umani ex art. 7 LAsi. Pertanto, il Tribunale ritiene giudizioso, senza proseguire oltre nell'esame atto a determinare se le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo allegati adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza ai sensi dell'art. 3 e 7 LAsi, rinviare gli atti all'autorità inferiore per accertamento inesatto ed incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).

#### **E. 8**

La SEM dovrà pertanto procedere, da una parte a chiarire il Paese d'origine e la nazionalità effettive dell'insorgente, e d'altra parte a determinare se sia verosimile che egli sia stato vittima di tratta di esseri umani, eventualmente con delle audizioni supplementari e con misure di istruzione complementare, prima di pronunciarsi nuovamente sulla sua domanda d'asilo e sull'esecuzione dell'allontanamento dello stesso con una nuova decisione.

L'autorità di prime cure, per la nuova presa di decisione, avrà inoltre da tenere in considerazione le ulteriori allegazioni e la nuova documentazione presentata dal ricorrente nel corso di procedura.

#### **E. 9**

Il ricorso è pertanto da accogliere, la decisione avversata del 18 aprile 2017 da annullare, e gli atti da ritornare alla SEM per completamento istruttorio e nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1 in fine PA).

#### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, il Tribunale aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'insorgente, essendo la causa d'acchito sprovvista di probabilità di successo, e richiesto al medesimo il versamento di un anticipo di CHF 750.-, a copertura delle presunte spese processuali, che il ricorrente ha tempestivamente versato in data 19 ottobre 2017 (cfr. risultanze processuali). Pertanto, l'importo di CHF 750.- verrà debitamente restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.

#### **E. 11.1**

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

#### **E. 11.2**

Nella presente disamina, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.